



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

(Provincia di Napoli)

SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI

Corso Campano n. 200 - cap 80014 Giugliano in Campania (NA)

tel.: 081-8956268/209 – fax: 081-3301543

www.comune.giugliano.na.it

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE

Rel. 5

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Giugliano, 28 Luglio 2011

I Progettisti

Ing. Generoso Serpico

Geom. Raffaele Di Lauro

Geom. Mario Ragusa

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Elio Di Fiore

S O M M A R I O

CAPITOLO I - Oggetto ed ammontare dell'appalto

- Art. 1. Oggetto dell'appalto
- Art. 2. Designazione delle opere dell'appalto e modalità di espletamento dell'appalto
- Art. 3. Ammontare e durata dell'appalto
- Art. 4. Sistema di affidamento dei lavori
- Art. 5. Forme, principali dimensioni delle opere
- Art. 6. Pagamenti
- Art. 7. Prezzi per lavori non previsti
- Art. 8. Revisione dei prezzi

CAPITOLO II - Norme generali

- Art. 9. Domicilio dell'appaltatore
- Art. 10. Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto

CAPITOLO III - Contratto

- Art. 11. Tipo di contratto
- Art. 12. Stipulazione del contratto
- Art. 13. Documenti del contratto
- Art. 14. I depositi cauzionali provvisorio, definitivo ed a garanzia della perfetta esecuzione delle opere
- Art. 15. Subappalto
- Art. 15.1 Subappalto
- Art. 15.2 Responsabile in materia di subappalto
- Art. 15.3 Pagamento dei subappaltatori

CAPITOLO IV - Esecuzione del contratto

- Art. 16. Consegna dei lavori - penalità
- Art. 17. Direzione dei lavori da parte dell'Appaltante
- Art. 18. Rappresentante dell'appaltatore sui lavori - Personale dell'appaltatore
- Art. 19. Approvvigionamento dei materiali - Custodia dei cantieri
- Art. 20. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 21. Rinvenimenti
- Art. 22. Brevetti di invenzione
- Art. 23. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori
- Art. 24. Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno
- Art. 25. Importo dell'appalto – Durata contrattuale
- Art. 26. Esecuzione dei lavori di ufficio - Rescissione e risoluzione del contratto
- Art. 27. Danni di forza maggiore
- Art. 28. Espropriazione dei terreni
- Art. 29. Responsabilità ed adempimenti dell'appaltatore
- Art. 30. Anticipazioni all'appaltatore
- Art. 31. Conto finale e collaudo definitivo
- Art. 32. Garanzie sui rischi di esecuzione
- Art. 33. Presa in consegna dell'opera

CAPITOLO V - Definizione delle controversie

- Art. 34. Risoluzione amministrativa

CAPITOLO VI - Qualità e provenienza del materiale

Art. 35. Qualità e provenienza del materiale – Modo di esecuzione delle principali categorie dei lavori a misura – ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

CAPITOLO VII – Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro

Art. 36. Norme di misurazione

CAPITOLO VIII – Elenco prezzi

Art. 37. Elenco prezzi

CAPITOLO IX – Norme di sicurezza generali

Art. 38. Sicurezza nei cantieri

Art. 39 Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 40 Piani di sicurezza

Art. 41 Piano operativo di sicurezza

Art. 42 Osservanza a attuazione dei piani di sicurezza

CAPITOLO I°

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d'opera ed il collocamento in opera dei materiali, impianti e manufatti vari occorrenti per la realizzazione dei lavori di **“Manutenzione della rete stradale del territorio comunale”** comprendendo i chiusini di copertura dei pozzetti di ispezione.

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale del Comune di Giugliano, ivi comprese le relative opere accessorie, relative a sistemazione cordoli, sistemazione marciapiedi, livellamento chiusini.

L'appalto si configura come un appalto misto di lavori e servizi, in cui prevale l'aliquota dei lavori.

Articolo 2

DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione nonché dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., si possono riassumere come appresso, salvo più precise indicazioni, che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

- servizio di monitoraggio e pronto intervento finalizzato alla rapida individuazione di quegli eventi che possono comportare pericolo per la viabilità o disagio per i cittadini ed alla loro rapida eliminazione. In particolare è importante il monitoraggio relativo alla formazione di buche sul manto stradale e l'immediato colmamento delle stesse. Per tale attività sarà riconosciuto all'appaltatore un corrispettivo comprensivo di tutte le spese.
- interventi di rappezzi stradali, consistenti in:
 - 1) taglio dell'asfalto;
 - 2) pulizia della buca dal materiale scilto;
 - 3) bitumatura con binder e/o tappetino bituminoso.
- fornitura e posa in opera o livellamento di chiusini e caditoie di qualsiasi dimensione e forma;
- bitumatura completa di tratti di strade (interventi di manutenzione ordinaria programmata);
- ripristino di pavimentazione di marciapiedi con le stesse caratteristiche esistenti, sistemazione cordoli e ripristini di zanelle stradali, realizzazione di tratti di marciapiedi, sostituzione chiusini e griglie di qualsiasi dimensione e forma, recinzioni, barriere di protezione ed ogni altra opera che si rendesse necessaria alla manutenzione delle strade e marciapiedi comunali.
- transennamenti di qualsiasi tipo ecc.

2.1 Servizio di riparazione, manutenzione delle strade ed attività affini

L'appaltatore è obbligato ad organizzare un servizio di sorveglianza e pronto intervento finalizzato alla rapida individuazione ed eliminazione di tutti quegli eventi che possono comportare pericolo per la viabilità o disagio per i cittadini.

In particolare l'obbiettivo del servizio è:

- il monitoraggio delle strade comunali e delle loro pertinenze, segnalando tempestivamente alla direzione lavori, al Settore Opere e LL.PP. ed al Comando Vigili, le situazioni di pericolo;
- eseguire direttamente tutti i lavori di pronto intervento e adottare le misure che si rendessero necessarie per la sicurezza della circolazione e per la tutela del corpo stradale e delle sue

pertinenze dandone immediatamente comunicazione alla Direzione Lavori, al Settore OO.PP.LL. ed al Comando Vigili;

- mantenere un costante rapporto con la direzione dei lavori ed l'amministrazione, per le dovute comunicazioni di servizio e istruzioni operative;
- effettuare, nel caso di furti e danni alla proprietà comunale, le dovute denunce alle autorità competenti, dandone nel contempo notifica all'Amministrazione Comunale;
- verificare con la frequenza necessaria lo stato di tutti i manufatti stradali;

Più approfonditamente, lo scopo principale dell'istituzione di questo servizio è quello di monitorare le condizioni delle strade, intervenire in caso di pericolo per assicurare la sicurezza dei cittadini e consentire rapidi interventi di rappezzi stradali per il colmamento delle buche consistenti in taglio dell'asfalto, pulizia della buca dal materiale scilto, bitumatura con binder e/o tappetino bituminoso. L'appaltatore dovrà dotarsi obbligatoriamente di un sistema-software per snellire e velocizzare le procedure di gestione e coordinamento di interventi in merito ad eventi dannosi sul territorio, in particolare il gravoso problema delle buche stradali. Il sistema deve permettere di ridurre i tempi di intervento sul territorio, gestendo nel tempo il richiamo di tali eventi e la loro archiviazione. Il sistema deve prevedere una centrale operativa che prenderà in carico gli eventi rilevanti sul territorio attraverso le foto e tutti i dati legati all'evento in particolare la posizione satellitare visualizzata su cartografia dedicata.

Il sistema deve consentire:

- 1 il rilevamento e la gestione di eventi dannosi presenti sul territorio;
- 2 ridurre i tempi di messa in sicurezza e/o ripristino degli eventi dannosi (buche stradali);
- 3 realizzazione di un archivio dettagliato e facilmente consultabile di tutti gli eventi rilevati e gestiti;
- 4 consentire una mappatura del territorio volta al monitoraggio degli eventi dannosi e una loro localizzazione;
- 5 realizzazione di un archivio per poter contestare i contenziosi;

Inoltre l'appaltatore dovrà dotarsi di un sistema che gli consenta di acquisire direttamente le segnalazioni dei cittadini previa loro identificazione. Tale sistema deve essere accessibile da parte della stazione appaltante.

Tutti gli oneri per l'organizzazione e gestione del servizio sono compensati con un corrispettivo meglio definito all'art. 3 del presente capitolato speciale d'appalto. Pertanto si precisa che per il monitoraggio, pronto intervento, colmamento buche, per le opere di sicurezza ecc., non sarà corrisposto all'appaltatore altra somma se non quanto previsto all'art. 3 del presente capitolato speciale.

2.2 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabili

L'appalto prevede uno staziamento per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle strade al momento non programmabili che si rendessero necessari nel corso dell'appalto. Tali interventi saranno eseguiti dall'appaltatore su ordine di servizio della direzione dei lavori e contabilizzati a misura.

2.3 Interventi di manutenzione ordinaria programmata

L'appalto prevede l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria su strade da individuare tra quelle indicate nella relazione illustrativa del progetto di **"Manutenzione della rete stradale del territorio comunale"** che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria del tappetino stradale, consistenti in bitumatura con binder e/o tappetino bituminoso, compreso la scarifica con qualsiasi mezzo di superfici stradali ed inoltre fornitura e messa in opera di misto granulometrico

stabilizzato, oltre a tutti gli altri interventi necessari per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. Per l'esecuzione di tali interventi è previsto un tempo massimo di **3 anni** (tempo eventualmente minore in funzione dell'offerta tempo presentata dall'appaltatore; in tale caso il corrispettivo previsto sarà versato nel corso dei tre anni come indicato all'art. 3 del presente capitolato), e gli interventi saranno programmati dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento sulla base delle esigenze più urgenti ed in funzione della viabilità. L'importo complessivo previsto è indicato all'art. 3 del presente capitolato speciale e sarà corrisposto nel corso dei tre anni a prescindere dagli eventuali minori tempi di esecuzione.

Anche se per l'esecuzione di tali lavori è previsto un corrispettivo da versarsi nel corso dei tre anni, la direzione dei lavori procederà con la contabilizzazione dei lavori al fine di verificare il raggiungimento dell'importo complessivo previsto dall'appalto per questi interventi..

L'Amministrazione si riserva di ordinare l'esecuzione di qualsiasi categoria di lavori, necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi comunali, nella quantità occorrente, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nel Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania, approvato con Delibera di G. R. n. 1914 del 29/12/2009 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 02 del 07/01/2010 e dai prezzi aggiuntivi redatti dal Settore Opere e Lavori Pubblici ed allegati al presente Capitolato Speciale di Appalto, depurati del ribasso d'asta.

Le opere dovranno essere eseguite e corrispondere per forma, dimensioni e qualità dei materiali a quanto previsto dal presente **Capitolato Speciale d'Appalto**, nonché per quanto non previsto, a quanto riportato nel **Capitolato Generale per i Lavori Pubblici di cui al Decreto del 09/04/2000 n.145 pubblicato sulla G.U. n.131 del 07/06/2000** che qui si intende integralmente allegato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria più ampi e significativi saranno eseguiti previa predisposizione di appositi elaborati tecnici da parte del Settore Opere e LL.PP.

L'esecuzione e la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 3

AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo dei lavori ammonta complessivamente ad **€ 3.603.250,00** comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati in **€ 53.250,00** la durata dell'appalto è **triennale**, così suddiviso in tre esercizi annuali:

I° esercizio

- | | |
|---------------------|---|
| € 338.333,33 | Corrispettivo annuo (compresi gli oneri della sicurezza) per il servizio di cui al punto 2.1 dell'art. 2 del presente capitolato (Servizio di riparazione, manutenzione delle strade ed attività affini); |
| € 275.680,11 | Stanziamento (compresi gli oneri della sicurezza) per l'esecuzione d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabili da valutarsi a misura; |
| € 507.500,00 | Corrispettivo annuo (compresi gli oneri della sicurezza) per gli interventi di manutenzione ordinaria programmata; |

Importo totale I° esercizio **€ 1.121.513,44** di cui per la sicurezza **€ 16.574,09**.

II° esercizio

€ 338.333,33	Corrispettivo annuo (compresi gli oneri della sicurezza) per il servizio di cui al punto 2.1 dell'art. 2 del presente capitolato (Servizio di riparazione, manutenzione delle strade ed attività affini);
€ 399.873,66	Stanziamiento (compresi gli oneri della sicurezza) per l'esecuzione d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabili da valutarsi a misura;
€ 507.500,00	Corrispettivo annuo (compresi gli oneri della sicurezza) per gli interventi di manutenzione ordinaria programmata;

Importo totale II° esercizio € 1.245.706,99 di cui per la sicurezza € 18.409,46.

III° esercizio

€ 338.333,33	Corrispettivo annuo (compresi gli oneri della sicurezza) per il servizio di cui al punto 2.1 dell'art. 2 del presente capitolato (Servizio di riparazione, manutenzione delle strade ed attività affini);
€ 390.196,24	Stanziamiento (compresi gli oneri della sicurezza) per l'esecuzione d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabili da valutarsi a misura;
€ 507.500,00	Corrispettivo annuo (compresi gli oneri della sicurezza) per gli interventi di manutenzione ordinaria programmata;

Importo totale III° esercizio € 1.236.029,57 di cui per la sicurezza € 18.266,45.

Riepilogo dei tre anni di esercizio

€ 1.000.000,00	Corrispettivo complessivo per i tre anni di durata dell'appalto, per il servizio di cui al punto 2.1 dell'art. 2 del presente capitolato (Servizio di riparazione, manutenzione delle strade ed attività affini);
€ 1.050.000,00	Stanziamiento per l'esecuzione d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabili da valutarsi a misura;
€ 1.500.000,00	Corrispettivo complessivo per gli interventi di manutenzione ordinaria programmata;
€ 53.250,00	Oneri complessivi della sicurezza;

L'importo dei lavori è stato desunto analizzando l'andamento delle spese sostenute per la manutenzione delle strade negli ultimi anni. L'importo relativo agli oneri della sicurezza, è stato desunto stimando un'incidenza pari al 1,5 % dell'importo totale dei lavori.

L'appalto un importo totale pari ad € 3.603.250,00 (euro tremilioneisecentotremiladuecentocinquanta/00) comprensivo della quota di € 53.250,00 (euro cinquantatremiladuecentocinquanta/00) per gli oneri di sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere, non soggetti a ribasso.

L'importo totale dei lavori è pari ad € 2.588.250,00 mentre per il servizio di cui all'art. 2 paragrafo 2.1 del C.S.A. è pari ad € 1.015.000,00. Gli importi indicati sono comprensivi degli oneri della sicurezza.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dall'appalto, nei limiti di cui agli art. 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché di quanto previsto in materia dal Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e L.R. n°3/07 e s.m.i., quei lavori e quelle forniture che ritenesse

opportuno fare eseguire, anche in economia, da altra impresa specialista nel settore di appartenenza o dal proprio personale e ciò senza dare diritto all'impresa di pretendere compensi di sorta, né richieste di indennizzi per l'uso che l'Amministrazione stessa dovesse fare dei ponti di servizio o dei mezzi di sollevamento.

Si precisa che non vi è alcun limite al numero di unità degli interventi. La ditta è sempre obbligata ad intervenire anche per interventi di limitata entità.

L'impresa aggiudicataria non potrà richiedere ulteriori compensi non previsti dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 34 del 2000 e s.m.i. e in conformità all'allegato "A" al predetto Decreto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente **"OG3 Strade, etc." Classifica V.**

Alla gara sono ammessi i concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e art. 24 comma 2 della L.R. n°3/07 e s.m.i., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi del suddetto art. 34 e seguenti, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e L.R. n°3/07 s.m.i.

Ai fini dell'ammissione alla gara i concorrenti devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., ai lavori da assumere di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 4 **SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D. Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 36 comma 5 della L.R. n°3/2007 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.

La valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi del combinato disposto dall'art. 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006

La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

Articolo 5 **FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

La ditta aggiudicataria si impegna fin d'ora ad eseguire gli interventi di manutenzione dove venga ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalle quantità e tipologie previste, senza richiedere alcun compenso ulteriore a quanto definito col presente capitolato.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre, fin da ora ad eseguire contemporaneamente e con le priorità dettate dall'Amministrazione Comunale, più interventi anche su zone del territorio distanti tra loro senza richiedere alcun compenso ulteriore a quanto definito con il presente Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di ritardo nell'inizio dei lavori su un'area indicata dall'Amministrazione, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato inizio su più aree la penale verrà applicata una volta per ogni area.

Articolo 6 **PAGAMENTI**

Come riportato all'art. 140 del D.P.R. 207 del 2010, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 così come modificato dall'art. 61 della Legge n. 448 del 23 Dicembre 1998, **non è dovuta alcuna anticipazione.**

Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 194 e 195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per quanto riguarda il pagamento del servizio vale l'art. 307 del 207/10), all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, **pagamenti in acconto, ogni qualvolta si raggiungerà l'importo di € 300.000,00 (euro trecentomila/00)** al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto per legge, aumentati della quota proporzionale tra l'importo complessivo dell'appalto e a quanto eseguito, dell'importo previsto dagli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere.

I pagamenti in acconto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti nei tempi indicati dagli artt. 143 e 144 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. e con le modalità di cui all'art. 133 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori della ultimazione dei lavori stessi.

La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del collaudo provvisorio e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Prima del pagamento della rata di saldo l'appaltatore deve produrre una **fidejussione dell'importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo delle opere**, desumibile dal conto finale, che sarà svincolata trascorsi due anni dal verbale di collaudo e sempre che, a tale data, l'Amministrazione non abbia denunciato difformità o vizi dell'opera imputabili allo stesso Appaltatore.

Il termine per il pagamento della rata di saldo è stabilito dall'art. 143 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

I pagamenti saranno predisposti dopo la verifica che l'Impresa è in regola con i versamenti agli istituti previdenziali ed assistenziali, in mancanza di ciò lo stato d'avanzamento non può essere pagato e conseguentemente non trovano applicazione gli interessi legali e moratori, previsti dall'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La medesima verifica sarà effettuata su tutte le imprese subappaltatrici.

I pagamenti dovranno avvenire in conformità con la Legge n° 136 del 2010 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari".

Articolo 7

PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento dei **nuovi prezzi** con le norme dell'**art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207**

I prezzi, non compresi nel Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania in vigore, approvato con Delibera di G. R. n. 1914 del 29/12/2009 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 02 del 07/01/2010, saranno determinati tramite analisi dei prezzi con costo della mano d'opera riferite alla vigente tabella dei prezzi Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania in vigore al momento dell'aggiudicazione della gara, previa redazione di appositi verbali nuovi-prezzi che saranno concordati con la Direzione dei Lavori ed approvati con determinazione, ed in conformità delle norme dell'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Agli stessi prezzi dedotti da analisi, sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Articolo 8

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D. Lgs 163/06, e successive modifiche e integrazioni, è

esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 133, in deroga a quanto previsto dal comma 2, del D. Lgs 163/06 qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo art. 133.

Resta salva l'applicazione dell'art. 133 comma 3 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.

CAPITOLO II° NORME GENERALI

Articolo 9 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Articolo 10 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto è regolato dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento generale sui lavori pubblici); dal D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e L.R. n°3/07 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. n°81/2008 in materia di sicurezza sui cantieri mobili, è regolato inoltre da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

CAPITOLO III° CONTRATTO

Articolo 11 TIPO DI CONTRATTO

Il contratto prevede l'esecuzione di lavori e la gestione del servizio di cui all'art. 2 paragrafo 2.1 del presente capitolato. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabile saranno liquidati a misura, mentre per quanto riguarda il "Servizio di riparazione, manutenzione delle strade ed attività affini" ed i lavori di manutenzione ordinaria programmata delle strade è previsto un corrispendio annuo da liquidarsi secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente capitolato.

Articolo 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.11 del D. Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di appalto avverrà **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale.

Articolo 13 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.137 del D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207 (Regolamento Generale sui lavori pubblici), fanno parte integrante del contratto:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

Articolo 14 I DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI, DEFINITIVI ED A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, giusta quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e L.R. n°3/07, nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori compresi nell'appalto, **con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva** di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e L.R. n°3/07 e s.m.i..

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura minima del

10% dell'importo degli stessi; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% nel rispetto dell'art. 113 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 % di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria provvisoria di cui ai periodi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957 comma 2 del Codice Civile la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La predetta fideiussione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e art. 54 della L.R. n°3/07 e del D.P.R. 207 del 2010. **Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.**

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto: il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto: Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si

intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e art. 25 della L.R. n°3/07 e ss.mm.ii., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

I contratti fideiussori e assicurativi e tutte le garanzie fideiussore devono essere conformi agli schemi tipo, di cui al Decreto 12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive. Dovranno inoltre, essere corredati da autentica notarile, attestante che colui che sottoscrive è debitamente autorizzato al rilascio di tale tipo di fideiussione, impegno o polizza.

Articolo 15 SUBAPPALTO

15.1 Subappalto

E' consentito il subappalto nei limiti di cui all'art. 118 del D.lgs. 163 del 2006:

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota **superiore al 30 per cento**, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) per i lavori delle categorie diverse da quella prevalente in materia di subappalto si applica l'articolo 37, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

c) per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti;

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a <<qualificazione obbligatoria>> nell'allegato A al D.P.R. 207/2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito in copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno **20 giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a lire 300 milioni (euro 154.937,07), l'appaltatore deve produrre alla stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente

legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.p.r. N. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.p.r. N. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.p.r. N. 252 del 1998.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata **entro 30 giorni** dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al **20 per cento**;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza; ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato dei lavori l'affidatario e, suo tramite il subappaltatore, trasmette all'Amministrazione o all'Ente committente, il documento unico di regolarità contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d).

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

15.2 Responsabilita' in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., provvedono

a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

15.3 Pagamento dei subappaltatori

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, relativamente alla categoria prevalente (OG3), verranno effettuati all'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

CAPITOLO IV° ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 16 CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA'

La consegna dei lavori avverrà **entro i termini di legge**, salvo in caso di necessità urgenti ravvisate dall'ente appaltante per le quali si procederà alla consegna nelle more della stipula del contratto con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del **D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento Generale sui lavori pubblici)**.

La Direzione Lavori o il Settore OO.LL.PP. comunicherà telefonicamente e/o via fax all'Impresa l'eventuale intervento di manutenzione o di pronto intervento da eseguire, fermo restando l'obbligo per l'impresa di monitorare le strade ed intervenire autonomamente secondo quanto previsto al punto 2.1 art.2 del presente capitolato (**Servizio di riparazione, manutenzione delle strade ed attività affini**).

L'impresa è obbligata ad iniziare i lavori entro il termine massimo di **48 ore** dalla comunicazione fatta eccezione per gli interventi di particolare pericolosità e di estrema urgenza. Inoltre, i lavori dovranno essere ultimati entro il termine indicato nell'ordinativo. In caso di ritardo nell'inizio dei lavori su un'area indicata dall'Amministrazione, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato inizio su più aree, la penale verrà applicata una volta per ogni area.

Qualora il termine d'inizio e di ultimazione dei lavori non verrà rispettato sarà applicata una penale nella misura di **€ 200,00 (euro duecento/00)** per ogni giorno di ritardo.

In caso di particolare pericolosità e di estrema urgenza ad insindacabile giudizio del Servizio Opere e Lavori Pubblici o della Direzione lavori, l'Impresa dovrà intervenire immediatamente in qualsiasi orario avvenga la segnalazione. Si ribadisce che comunque l'appaltatore è obbligato, ai sensi del paragrafo 2.1 dell'art. 2, a monitorare le strade e ad intervenire in caso di pericoli).

Qualora l'Impresa non interverrà entro **1 ora** dalla chiamata per l'esecuzione d'interventi di particolare pericolosità o di estrema urgenza, verrà applicata una penale nella misura di **€ 200,00 (euro duecento/00)** per ogni ora di ritardo e fino al massimo di **€ 2.000,00 (euro duemila/00)**.

Qualora l'impresa non interverrà entro 1 ora dalla chiamata per l'esecuzione di interventi di particolare pericolosità o di estrema urgenza, per tre volte, oltre all'applicazione della penale, si procederà alla rescissione contrattuale.

L'Impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali aggravii e danni a carico dell'Ente, dovute al mancato o ritardato intervento.

L'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere, ove mai l'Impresa non abbia adempiuto, all'esecuzione dei lavori con altre ditte a danno dell'impresa appaltante.

Le penalità applicate, recuperi, spese e pagamento danni saranno prelevate alla prima rata utile di pagamento in acconto.

Qualora tale rata non sia sufficiente, la rimanente somma a saldo sarà prelevata fino alla concorrenza necessaria dalla rata successiva.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che gli impianti e le opere corrispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere, che potranno sorgere durante la esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di quelli di ditte subappaltatrici.

Dovranno essere adottate quindi tutte le precauzioni per rendere minimo il disagio agli utilizzatori dei luoghi interessati ai lavori.

I lavori saranno commissionati dalla Direzione Lavori mediante appositi ordinativi numerati

e datati cronologicamente, nei quali sarà riportata la data di inizio e fine lavori e la descrizione presuntiva e dettagliata degli stessi (fermo restando gli interventi previsti dalla prestazione del servizio di cui al paragrafo 2.1 dell'art. 2 del presente disciplinare, dovranno essere realizzati autonomamente dall'impresa, e solo in caso di inadempienza la direzione dei lavori emetterà ordini di servizio ed eventuale successiva contestazione nel caso in cui l'inadempienza si protrae. Nell'ordinativo verrà eventualmente evidenziata la particolare pericolosità e l'estrema urgenza dell'intervento. L'invio degli appositi ordinativi all'impresa avverrà tramite fax al numero che verrà indicato dalla stessa. Dalla ricezione dell'ordinativo decorreranno i tempi previsti per l'inizio ed ultimazione dei lavori, nonché i termini per le applicazioni delle penali come sopra riportato.

La ditta dovrà comunque comunicare alla Stazione Appaltante un recapito telefonico per le chiamate di estrema urgenza e pericolosità. La stessa si riterrà responsabile per ogni cattivo funzionamento del proprio fax o per la mancata reperibilità al numero telefonico indicato.

Articolo 17

DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico che, in tale sua veste assumerà ogni responsabilità civile e penale.

Il personale dell'Appaltatore dovrà pertanto essere qualificato, avere pieni poteri decisionali nei confronti sia della DD. LL. che dell'altro personale della Ditta presente in cantiere, assistito giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e ben accetto dal Committente e dalla DD. LL., i quali, qualora sussistano cause oggettive motivate, possono imporre che detto personale venga sostituito, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi e/o indennità di sorta.

Articolo 18

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato ai sensi dell'art. 4 del **Capitolato Generale d'appalto**; detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Articolo 19

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a

più d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Articolo 20

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Quanto risulta dal presente Capitolato speciale definisce in modo sufficiente l'oggetto dell'appalto e consente alle imprese concorrenti una idonea valutazione dello stesso; è però evidente che nessuna rappresentazione grafica né alcuna descrizione dettagliata può essere tanto approfondita da:

– comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori e principali che concorrono a rendere funzionale l'opera nel suo complesso, e quindi in relazione anche a opere oggetto di altri simultanei appalti;

– descrivere tutte le funzioni delle singole opere;

– precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di lavoro.

Deve essere perciò ben chiaro che oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali e/o mezzi, anche se non esplicitamente indicati, nonché le lavorazioni necessarie per realizzare i fini indicati nei dati tecnici e negli articoli di Elenco Prezzi per la completa attuazione, su tutto il territorio comunale, della manutenzione sorveglianza e pronto intervento, sulle strade e marciapiedi, nulla escluso, compreso i costi per la sicurezza di cui al D.Lgs n°81/2008 ed alla operativa attuazione del piano di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà rilasciare una dichiarazione attestante:

– di aver effettuato un accurato sopralluogo e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che potranno influire sull'esecuzione dei lavori e di cui si dovrà rilasciare dichiarazione scritta.

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall'art.32 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 8 del Capitolato Generale del Ministero dei lavori pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori;

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui

immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati.

g) le spese per esperienze, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;

h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residui nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

j) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

k) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

l) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia;

m) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

n) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

o) la fornitura ed installazione di tabelloni, in numero e delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente Appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;

p) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese

all'uopo sostenute;

q) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;

r) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.

s) provvedere, nel corso dei lavori, allo sviluppo di ogni ulteriore dettaglio costruttivo di cantiere delle opere da eseguire e di quanto altro possa risultare necessario o comunque richiesta dalla DD. LL. e sottoporre i relativi elaborati all'approvazione della stessa Direzione.

t) fornire all'Amministrazione, senza alcun compenso, n.3 copie di tutti i disegni necessari alla contabilizzazione delle opere nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatto posizionamento plano-altimetrico di tutte le opere eseguite;

u) eseguire ed assumere a propria cura e spese tutte le opere provvisoriale per recingere, anche parzialmente, il cantiere al fine di consentire il regolare transito sia pedonale che veicolare;

v) mettere a disposizione della Direzione dei Lavori e dei suoi incaricati locali idonei all'uso con relativo mobilio, compreso la pulizia, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, il telefon telefax e fotocopiatrice;

w) provvedere a propria cura e spese a tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari da parte degli Enti preposti, quali ad esempio Vigili del Fuoco, ANAS, Comune, ASL, ISPELS, Soprintendenza, Magistrato della Acque, Regione, Consorzi ecc.;

x) provvedere allo sgombero dell'intera area di cantiere da ogni materiale, e ciò nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal certificato di ultimazione dei lavori.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Articolo 21 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigere regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Articolo 22

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Articolo 23

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della direzione dei lavori all'atto dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

L'Appaltatore dovrà uniformarsi a tali variazioni o modifiche al programma e ciò senza diritto ad alcun speciale compenso od a proroghe sui tempi contrattuali, così come non sarà ammessa alcuna sospensione nell'esecuzione dei lavori in pendenza dell'approvazione del programma da parte del DD. LL.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Durante il corso dei lavori, a scadenza almeno quindicinale, si procederà, in contraddittorio con la DD. LL. al controllo dello stato di avanzamento dei lavori. In ogni caso è fatto obbligo all'Appaltatore la segnalazione tempestiva di eventuali mancanze od omissioni al progetto e/o di eventuali altre cause che possano rallentare il regolare andamento dei lavori al fine della loro consegna nei termini contrattuali.

Le opere tutte che siano oggetto di intervento nel sottosuolo (canalizzazioni, pozzetti, ecc.), prima del loro interrimento dovranno essere espressamente sottoposte alla visione della direzione dei lavori pena il dover provvedere al loro disseppellimento a cure e spese dell'appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere per gli ulteriori oneri.

Articolo 24

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo nazionale.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio

far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nel periodo in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Articolo 25

IMPORTO DELL'APPALTO - DURATA CONTRATTUALE

L'impresa si obbliga di eseguire tutte le opere e provviste formanti oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto fino all'esaurimento dell'importo di **€ 3.603.250,00 (euro tremilioneisecentotremiladuecentocinquanta/00)** comprensivo della quota di **€ 53.250,00 (euro cinquantatremiladuecentocinquanta/00)** per gli oneri di sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere, non soggetti a ribasso, indipendentemente dal ribasso d'asta che sarà applicato sui prezzi unitari dell'elenco prezzi.

Il contratto d'appalto avrà la durata di tre anni per la realizzazione dei lavori di **“Manutenzione della rete stradale del territorio comunale”** relativi presumibilmente agli anni **2012/2014**.

Articolo 26

ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli **artt. 134, 135, 136, 138, 139, 140 del D. Lgs. 163/2006 e L.R. n°3/07 e s.m.i.** Per la risoluzione e il recesso inoltre, trova applicazione l'**art. 145, comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207**.

Articolo 27

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'**art.166 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207**, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Articolo 28

ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L'Appaltante, nel caso in cui dovesse verificarsi la necessità, provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Articolo 29

RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori. Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai così come stabilito dal D.Lgs n°81/2008, e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, fatto salvo il responsabile per la sicurezza di cui al precedente D.Lgs n°81/2008.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:

-la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

-la documentazione in corso di validità comprovante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, così come disposto dall'art.6 del presente Capitolato, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

L'Appaltatore, ai sensi del comma 5 dell'art.100 del D.L. 81/2008, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza ed al piano di coordinamento ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche e/o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

In ogni caso il piano dovrà, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Amministrazione e/o integrato dall'Appaltatore.

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al responsabile per la sicurezza nominato dall'Ente Appaltante ai sensi del D.L. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991:

- le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

- qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.

- fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione committente o concedente è tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai periodi precedenti, tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.

- agli stessi fini di cui sopra, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.

- ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 16 dell'art. 10-sexies della

legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le amministrazioni committenti o concedenti chiedono, in corso d'opera, alle società di cui all'art. 1 del presente decreto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso art. 1. I risultati della verifica sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti simili dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Articolo 30

ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 non erogherà all'appaltatore alcuna anticipazione.

Articolo 31

CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.

La collaudazione dei lavori dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

E in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore deve fornire gli apparecchi, gli strumenti ed il personale necessari richiesti dalla DD. LL. nonché predisporre le opere necessarie per eseguire i collaudi.

Nel periodo decorrente tra la data di ultimazione dei lavori ed i collaudi, l'Appaltatore ha l'obbligo della manutenzione delle opere realizzate; inoltre dovrà eseguire tutti quei lavori eventualmente prescritti dal Collaudatore.

Articolo 32

GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

Al fine di tenere indenni le Stazioni appaltanti dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera, l'appaltatore od esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni appaltanti e che copra anche la responsabilità verso terzi, così come specificamente indicato negli articoli precedenti.

Se poi i lavori superano gli importi che saranno stabiliti con apposito decreto dal Ministero dei LL.PP., l'esecutore dovrà stipulare, con decorrenza dal momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Articolo 33

PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo approvato le opere saranno presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile. In caso di consegne parziali prima dell'ultimazione definitiva di tutte le opere, valgono le norme di Regolamento in materia.

CAPITOLO V° DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 34 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., saranno devolute al competente Foro di Napoli ai sensi ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale;

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,

all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPITOLO VI°
QUALITA' E PROVENIENZA DEL MATERIALE

Articolo 35

**QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DELLE
PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI A MISURA - ORDINE DA TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

Per ciò che attiene la qualità e provenienza dei materiali il modo di esecuzione dei lavori e l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori saranno applicate le disposizioni riportate nel “*Capitolato Speciale Tipo per l'appalto dei lavori stradali a cura del Ministero dei LL.PP.*”.

CAPITOLO VII°
MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Articolo 36
NORME DI MISURAZIONE

Per tutte le opere del presente appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche e secondo le normative di misurazione che prescrivono le disposizioni di legge e regolamenti in materia di LL. PP. e secondo quanto previsto dalla Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania in vigore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1914 del 29/12/2009 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 02 del 07/01/2010.

CAPITOLO VIII°
ELENCO DEI PREZZI

Articolo 37
ELENCO DEI PREZZI

I prezzi sono quelli del Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania in vigore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° n. 1914 del 29/12/2009 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 02 del 07/01/2010.

Per i prezzi non riportati all'occorrenza si farà riferimento a specifiche analisi e ricerche di mercato. Per una compiuta descrizione ed applicazione delle categorie di lavoro, le avvertenze generali del prezzario e note particolari riportate nel "Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania in vigore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1914 del 29/12/2009 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 02 del 07/01/2010, costituiscono parte integrante del presente capitolato speciale di appalto.

CAPITOLO IX° NORME DI SICUREZZA GENERALI

Articolo 38 SICUREZZA NEI CANTIERI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispose, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 39 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

In caso di non applicabilità del disposto del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 che esonera la stazione appaltante di redigere / far redigere un piano di sicurezza e coordinamento, l'Appaltatore è tenuto, prima della consegna dei lavori, a presentare un piano sostitutivo di sicurezza così come previsto dall'art. 131 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell'art. 96 del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 40 PIANI DI SICUREZZA

Qualora il lavoro sia soggetto alla disciplina di cui Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sono valide le disposizioni di cui al presente articolo e, in particolare:

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o ai rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 41

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza, di cui all'art. 89, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art 26, comma 3, e gli adempimenti di cui all'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17 e 18, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'articolo 91. comma 1, lettera a) e dall'art. 100, del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 42

OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti decritti agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del

contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Giugliano, 28 Luglio 2011

I Progettisti

Ing. Generoso Serpico

Geom. Raffaele Di Lauro

Geom. Mario Ragusa